SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **115.**

Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità 19 maggio 2004, n. 275, concernente il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Tenuto conto delle osservazioni formulate nel suddetto parere e ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la fissazione delle linee di indirizzo dell'attività della Commissione, del programma annuale di lavoro e l'individuazione delle relative risorse, in quanto coerenti con le funzioni meramente consultive e propositive del predetto organismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione della Commissione

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, già istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: «Commissione», opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione è composta da venticinque membri:

a) il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato «Ministro», che la presiede;

b) undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie e sociali;

d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) quattro personalità espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;

f) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Vice Presidente è eletto a voto segreto a maggioranza dei voti validamente espressi dalla Commissione nella sua prima seduta in unica votazione; sostituisce il presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.

5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purché debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.

7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza è dichiarata dal Ministro.

Art. 2.

Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle associazioni e dai movimenti delle donne

1. Ai fini della scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in ordine di importanza:

a) competenza in materia di attività per la promozione delle politiche femminili; la competenza non deve essere determinata avuto riguardo esclusivamente alla previsione statutaria, laddove esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l'azione svolta in un arco temporale di riferimento triennale;

b) intercategorialità dell'azione;

c) intersettorialità dell'azione;

d) presenza sul territorio ramificata con riferimento a tutte le realtà locali;

e) numero degli iscritti;

f) rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi medesimi obiettivi statutari;

g) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;

h) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la discriminazione di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;

i) progetti di attività in essere nella materia delle pari opportunità di genere;

l) consolidata presenza nel settore negli anni;

m) finanziamenti ricevuti da parte dell'Unione europea, ovvero da parte di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e progetti nell'ultimo triennio.

2. La scelta è operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità tra le associazioni e i movimenti di donne che dichiarano la loro disponibilità a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. I componenti della Commissione di cui al comma 2, dell'articolo 1 sono nominati con decreto del Ministro.

Art. 3.

Competenze e funzionamento della Commissione

1. La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato.

2. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare :

a) propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie;

b) controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario;

c) segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parità dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione;

d) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità, rilevando altresì l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;

e) può effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonché le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative.

3. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.

Art. 4.

Competenze del Ministro

1. Il Ministro:

a) fissa le linee di indirizzo dell'attività della Commissione;

b) determina il programma annuale di lavoro, individuando le relative risorse ai sensi dell'articolo 6, tenendo conto delle proposte della Commissione;

c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno;

d) nomina con proprio decreto fino a quattro esperti e consulenti competenti in materia di politiche di genere determinandone il compenso;

e) nomina il Segretario tra i componenti della Commissione.

Art. 5.

Segreteria tecnica della Commissione

1. La segreteria tecnica della Commissione è costituita con decreto del Ministro, e svolge le seguenti funzioni:

a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione;

b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro.

2. La segreteria tecnica si avvale di un contingente massimo di tre unità del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ad una delle quali vengono attribuite funzioni di coordinamento. Al personale di segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attività prestata per la Commissione.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione e al suo funzionamento, si utilizzano le risorse stanziate in un capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

Art. 7.

Relazione finale

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunità che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione il termine per la dichiarazione di disponibilità a comporre la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2 è sostituito con il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

b) l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 luglio 2003, n. 226;

c) il decreto del Ministro per le pari opportunità 19 maggio 2004, n. 275.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLLASTRINI, *Ministro per i diritti e le pari opportunità*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 2 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Gli articoli 3, 4,5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 3 *(Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna)*.».

«Art. 4 *(Durata e composizione della Commissione)*.».

«Art. 5 *(Ufficio di Presidenza della Commissione)*.».

«Art. 6 *(Esperti e consulenti)*.».

«Art. 7 *(Segreteria della Commissione)*.».

— Il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 (Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194.

— Il decreto ministeriale 19 maggio 2004, n. 275, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'azione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articoli non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 198 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.

— Per gli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo n. 198 del 2006, si vedano le note alle premesse.

— Per gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 266 del 2003, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 275 del 2004 si vedano le note alle premesse.

07G0128

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2007.

Modifica delle competenze di alcuni uffici dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed, in particolare, l'art. 17 il quale, al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) ed i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), 21 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003), 20 settembre 2005, 5 aprile 2006 e 30 novembre 2006, con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Viste le norme vigenti in materia di contabilità di Stato e quelle contrattuali in materia di personale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) istitutivo della Commissione tecnica per la finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474 del medesimo articolo è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui decreto ministeriale è in corso di perfezionamento;

Considerato che a seguito dell'istituzione del predetto Servizio studi, si rende necessario rimodulare le competenze di alcuni uffici dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di ridefinire l'assetto del servizio di tesoreria al fine di assicurare la completa informatizzazione dei pagamenti, l'introduzione di nuovi strumenti di versamento coerenti con i processi telematici, le attività conseguenti alla riforma del bilancio dello Stato, nonché l'armonizzazione del sistema dei pagamenti disposti con bonifico agli standards europei;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici del Dipartimento

mento della ragioneria generale dello Stato, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per meglio definire le competenze già attribuite, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto, nelle more della revisione organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica e integra la struttura e le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, così come determinate dai decreti ministeriali indicati in premessa.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successive modificazioni, punto 2.7, le competenze degli Uffici IV, XII, XIII e XIV dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, sono così modificate:

«Ufficio IV - Previsioni e monitoraggio dei dati di cassa e gestione della rilevazione SIOPE degli enti locali. Monitoraggio dei flussi di tesoreria finalizzato al computo del fabbisogno di regioni, enti locali, università e degli altri comparti di spesa del settore statale. Rapporti con l'ISTAT per l'elaborazione dei relativi conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche. Integrazione della gestione di tesoreria con il bilancio dello Stato, esclusi gli enti previdenziali. Analisi statistiche e previsioni per le attività dell'Ispettorato.

Ufficio XII - Coordinamento della gestione della tesoreria statale e collegamento con il bilancio dello Stato; rapporti con la Banca d'Italia e Cassa depositi e prestiti; convenzione Poste S.p.A. - Ministero dell'economia e delle finanze; processi di informatizzazione della tesoreria, armonizzazione del sistema dei pagamenti per l'adeguamento agli standards europei; riorganizzazione dell'anagrafica dei conti di tesoreria.

Ufficio XIII - Gestione dei prelevamenti dai conti correnti di tesoreria centrale con esclusione di quelli movimentati dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e da altri uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; pagamenti dal bilancio dello Stato sui capitoli assegnati in gestione al Servizio di tesoreria e pagamenti in anticipazione; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro; applicazione delle istruzioni generali sui Servizi di tesoreria, operazioni su depositi provvisori presso la Tesoreria centrale.

Ufficio XIV - Normativa e regolamentazione della tesoreria unica e disciplina dei processi di sperimentazione; servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali di tesoreria, definizione dei limiti di giacenza detenibile al di fuori della tesoreria statale».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 30

07A06853

DECRETO 6 luglio 2007.

Disposizioni in materia di campionatura dei tabacchi sequestrati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 107, recante disposizioni in materia di trasporto, restituzione e vendite cose sequestrate;

Visto l'art. 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di misure di sicurezza patrimoniale e confisca obbligatoria dei beni sequestrati, utilizzati per commettere il reato di contrabbando nel movimento di merci estere e che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni, recante l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri;

Viste le norme sulla custodia delle cose sequestrate contenute nel codice di procedura penale, richiamate dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri del tesoro e delle finanze;

Vista la legge 19 marzo 2001, n. 92, recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2004, recante il regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 19 marzo 2001, n. 92, aggiunto dall'art. 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a tenore del quale le modalità della campionatura da effettuare prima di procedere alla distruzione dei tabacchi lavorati sequestrati, decorso un anno dal momento del sequestro, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni in materia di campionatura dei tabacchi lavorati sequestrati a seguito di operazioni anticontrabbando per dare attuazione al suddetto art. 3, comma 1-*bis*, della legge 19 marzo 2001, n. 92 aggiunto dall'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, decorso un anno dal momento del sequestro di tabacchi lavorati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ad effettuare la campionatura delle partite sequestrate, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone il prelievo di un campione variabile di prodotto sequestrato che risulti comunque significativo in relazione alla composizione delle singole partite sequestrate e, in ogni caso, non inferiore a complessivi 400 grammi.

2. Ai fini del prelievo di un campione significativo si utilizzano le modalità previste, per la contabilizzazione dei tabacchi sequestrati, dall'art. 7, comma 1, punto 2, lettera *a)*, della legge 19 marzo 2001, n. 92.

3. Per ciascuna partita i prodotti sono individuati sulla base della marca, del tipo, del luogo, della data del sequestro e di ogni altra informazione o documentazione disponibile, acquisita anche a seguito delle ispezioni, da parte dei produttori, di cui all'art. 7 della stessa legge 19 marzo 2001, n. 92.

4. Nel caso in cui la partita di merce sequestrata sia inferiore a 400 grammi, il campione è costituito dall'intero quantitativo sequestrato.

5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di prelevare campioni ulteriori per finalità diverse da quelle di cui sopra, consentite dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per i sequestri effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 marzo 2001, n. 92 le procedure di contabilizzazione, ai fini della successiva campionatura, sono semplificate, ma comunque svolte in modo tale da consentire l'identificabilità dei prodotti.

2. Sulle partite contabilizzate ai sensi del comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede al prelievo di un campione variabile di prodotto che risulti comunque significativo in relazione alla composizione delle partite sequestrate.

Art. 4.

1. Ogni operazione di campionatura viene svolta da personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con l'adozione di tutti gli accorgimenti idonei a caratterizzare in modo inconfondibile i campioni onde garantirne la conservazione e l'utilizzo ai fini probatori.

2. Dell'avvenuta campionatura va redatto apposito verbale, da trasmettere entro cinque giorni all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 5.

Salvo diverso provvedimento della competente Autorità giudiziaria, i campioni prelevati ai sensi del presente decreto anno conservati in appositi locali individuati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

La distruzione della partita di tabacchi lavorati sequestrati, sottoposta a campionatura, viene eseguita decorsi centoventi giorni dal compimento delle operazioni relative alla campionatura stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A06989

DECRETO 11 luglio 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Batti il banco on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Batti il banco on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Batti il banco on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Batti il banco on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

- il nome della lotteria («Batti il banco on line»);

- il prezzo della giocata (euro 2,00);

- il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

- il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

- una sintesi delle regole del gioco;

- l'area di gioco costituita da un tavolo da gioco ove sono rappresentate, nella parte destra, il dorso di sei carte che costituiscono «Le tue carte», nella parte sinistra, il dorso della carta del «Banco»;

- la visualizzazione grafica della giocata consistente nella scoperta, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, della carta del «Banco» e de «Le tue carte»;

- la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «HAI VINTO CONGRATULAZIONI!» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

- il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Batti il Banco on line», pari ad euro 80.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si deve scoprire il valore della carta del «Banco» e quello de «Le tue carte».

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando la carta de il «Banco» e «Le tue carte» per visualizzare l'esito della giocata;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

Se il punteggio di una de «Le tue carte» supera quello della carta de il «Banco» si vince il premio indicato in corrispondenza della carta vincente. Ai fini della determinazione del punteggio l'asso è la carta con il valore più alto, pertanto, l'ordine di valore delle carte, dalla più alta alla più bassa, è il seguente: ASSO, K, Q, J, DIECI, NOVE, OTTO, SETTE, SEI, CINQUE, QUATTRO, TRE, DUE.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 600.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 600.000 giocate, ammonta ad euro 761.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	70.000	premi	di	€	2,00
n.	49.500	premi	di	€	3,00
n.	18.000	premi	di	€	7,00
n.	7.000	premi	di	€	15,00
n.	2.500	premi	di	€	20,00
n.	800	premi	di	€	100,00
n.	68	premi	di	€	250,00
n.	15	premi	di	€	1.000,00
n.	1	premio	di	€	80.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco del giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/d - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportate i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo;

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2007

p. *Il direttore generale*: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 282

07A07015

DECRETO 19 luglio 2007.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte British American Tobacco Italia Spa e Cigars & Tobacco Italy Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e di sigari, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007 e alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle A) e B) allegate rispettivamente al decreto direttoriale 29 marzo 2007 e al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MS 100"S DE LUXE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	170,00	3,40
MS INTERNATIONAL 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	170,00	3,40

SIGARI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ARISTOFF BLACK CHURCHILL BRAZILIAN MADURO WRAPPER	Confezione da 1 pezzo	1.800,00	900,00	4,50
ARISTOFF BLACK CHURCHILL CONNECTICUT SHADE WRAPPER	Confezione da 1 pezzo	1.800,00	900,00	4,50
ARISTOFF BLACK CORONA BRAZILIAN MADURO WRAPPER	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	700,00	3,50
ARISTOFF BLACK CORONA CONNECTICUT SHADE WRAPPER	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	700,00	3,50
ARISTOFF BLACK ROBUSTO BRAZILIAN MADURO WRAPPER	Confezione da 1 pezzo	1.500,00	800,00	4,00
ARISTOFF BLACK ROBUSTO CONNECTICUT SHADE WRAPPER	Confezione da 1 pezzo	1.500,00	800,00	4,00
CEZAR BRONNER 1956	Confezione da 10 pezzi	600,00	500,00	25,00
CEZAR BRONNER 1956	Confezione da 1 pezzo	600,00	500,00	2,50
CEZAR BRONNER 1956 CORONA	Confezione da 25 pezzi	900,00	500,00	62,50
CEZAR BRONNER 1956 CORONA	Confezione da 1 pezzo	900,00	500,00	2,50
CEZAR BRONNER 1956 PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi	800,00	480,00	60,00
CEZAR BRONNER 1956 PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo	800,00	480,00	2,40
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON	Confezione da 25 pezzi	1.300,00	600,00	75,00
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON	Confezione da 1 pezzo	1.300,00	600,00	3,00
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	1.100,00	540,00	67,50
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	1.100,00	540,00	2,70
CEZAR BRONNER 1956 ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	1.500,00	540,00	67,50
CEZAR BRONNER 1956 ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	1.500,00	540,00	2,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finananziari, registro n, 4 Economia e finanze, foglio n. 284

07A07016

DECRETO 23 luglio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, decima e undicesima tranche, indicizzati all'inflazione europea.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.880 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 21 luglio e 23 ottobre 2006, 23 gennaio e 23 maggio 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 luglio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 21 giugno 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 luglio 2006, entro le ore 11 del giorno 27 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 21 luglio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentotto giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto dall'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07029

DECRETO 23 luglio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, diciassettesima e diciottesima tranche, indicizzati all'inflazione europea.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cor-

nice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.880 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio, 23 marzo, 22 maggio, 21 settembre 2006, e 20 febbraio 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6 - ultimo comma del decreto 20 ottobre 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 27 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministe-

riale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07030

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.R.A.S. - Cooperativa agricola riproduzione allevamento suini a r.l.», in Vigarano Mainarda.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2000 con il quale la società cooperativa «C.A.R.A.S. - Cooperativa agricola riproduzione allevamento suini a r.l.», con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Raddi Giancarlo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 gennaio 2007 con la quale il dott. Raddi Giancarlo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Orsini Michela, nata a Bologna il 2 agosto 1964 con studio in Bologna, via Farini n. 2, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.R.A.S. - Cooperativa agricola riproduzione allevamento suini a r.l.», con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 gennaio 2000, in sostituzione del dott. Raddi Giancarlo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06620

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Bianca Neve a r.l.», in Catanzaro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2003 con il quale la società cooperativa edilizia «Bianca Neve a r.l.», con sede in Catanzaro è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il prof. Franco Nicoletti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato del comune di Cosenza concernente l'avvenuto decesso del prof. Franco Nicoletti in data 15 marzo 2005;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. D'Onofrio Damiano, nato a Catanzaro il 29 dicembre 1955, con studio in Catanzaro in piazza del Rosario n. 5, ne è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Bianca Neve a r.l.», con sede in Catanzaro, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 marzo 2003, in sostituzione del prof. Franco Nicoletti, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06621

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa agricola Cutro a r.l.», in Cutro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 con il quale la «Società cooperativa agricola Cutro a r.l.», con sede in Cutro (Catanzaro) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Cancellieri Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1988 con il quale l'avv. Francesco Abiusi è stato nominato commissario liquidatore dell'ente succitato in sostituzione del dott. Cancellieri Francesco, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 con il quale l'avv. Antonio Manica è stato nominato commissario liquidatore dell'ente succitato in sostituzione dell'avv. Francesco Abiusi, deceduto;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2007 con la quale l'avv. Antonio Manica rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Algieri Antonio, nato ad Acri (Cosenza) l'11 luglio 1967 ivi residente in via G. Matteotti strada B n. 3, è nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola Cutro a r.l.», con sede in Cutro (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Antonio Manica, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero stradinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06622

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Estia s.c. a r.l.», in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 con il quale la «Socletà cooperativa Estia s.c. a r.l.», con sede in Reggio Calabria è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Piero Antonio Mallamace ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale il dott. Giuseppe Senese è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Piero Antonio Mallamace;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale il dott. D'Agostino Fabrizio è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Giuseppe Senese;

Vista la nota pervenuta il 14 dicembre 2006 con la quale il dott. D'Agostino Fabrizio rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gagliardi Michele, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza) via Margherita n. 157, è nominato commissario liquidatore della società «Società cooperativa Estia s.c. a r.l.», con sede in Reggio Calabria, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente deceto ministeriale 10 novembre 1997, in sostituzione del dott. D'Agostino Fabrizio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06623

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Agrisud a r.l.», in Castrovillari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006 con il quale la società «Società cooperativa Agrisud a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Marcello Furriolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 24 gennaio 2007 con la quale l'avv. Marcello Furriolo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gagliardi Michele, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza) via Margherita n. 157, è nominato commissario liquidatore de1la società «Società cooperativa Agrisud a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septidecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 28 aprile 2006, in sostituzione dell'avv. Marcello Furriolo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 8 marzo 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Vista la comunicazione dell'Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA. che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 8 marzo 2007;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 8 marzo 2007, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di «Istituto Nord Qualità - INEQ».

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Prosciutto di Carpegna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di «Istituto Nord Qualità - INEQ» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Qualità - INEQ» 1 immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche.

Art. 9.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Marche, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06878

DECRETO 17 luglio 2007.

Designazione dell'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Ciauscolo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 21 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciauscolo», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Marche con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20;

Considerato che l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Ciauscolo», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Ciauscolo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 novembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Ciauscolo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ciauscolo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 21 novembre 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Ciauscolo» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Ciauscolo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Ciauscolo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche.

Art. 8.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Marche, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06877

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 maggio 2007.

Modalità di attribuzione del credito scolastico e recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (Decreto n. 42).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-*bis,* comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;

Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 323;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione del credito scolastico

1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del «sei».

4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Art. 2.

Recupero dei debiti formativi

1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3.

2. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.

Modalità di recupero dei debiti formativi

1. Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-*bis*, comma 3, del testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.

2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.

4. Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro

il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.

5. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.

6. Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.

7. Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche all'interno di «laboratori didattici» attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli enti locali.

8. Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica, predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline.

9. I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.

Art. 4.

Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi

1. Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni.

2. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.

3. Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello studente.

Art. 5.

Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto.

Roma, 22 maggio 2007

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 292

TABELLA *A*

SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9

Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

TABELLA *B*

SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni - Esami di idoneità

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
M = 6	3
6 < M ≤ 7	4-5
7 < M ≤ 8	5-6
8 < M ≤ 10	6-8

Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA *C*

SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni - Prove preliminari

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
M = 6	3
6 < M ≤ 7	4-5
7 < M ≤ 8	5-6
8 < M ≤ 10	6-8

Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

07A06885

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 luglio 2007.

Modifica degli stampati e del regime di fornitura del medicinale «Narlisim bambini gocce nasali».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 2 aprile 2007 e dell'11 giugno 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 3 aprile 2007 e del 13 giugno 2007;

Vista la propria determinazione che, in data 7 luglio 2007, *Gazzetta Ufficiale* n. 156, ha disposto la modifica degli stampati delle specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico con riferimento alla controindicazione al di sotto dei 12 anni di età;

Tenuto conto che sul confezionamento esterno e nelle informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, della specialità medicinale «Narlisim bambini gocce nasali» soluzione - A.I.C. n. 016062046 è riportata la dicitura «bambini» e pertanto il farmaco può essere somministrato a soggetti al di sotto dei 12 anni;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati ed il regime di fornitura della specialità medicinale:

Narlisim bambini gocce nasali soluzione - A.I.C. n. 016062046;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alla azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NARLISIM BAMBINI GOCCE NASALI soluzione - A.I.C. n. 016062046, autorizzata con procedura nazionale, di integrare ed adeguare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato negli allegati I e II, che costituiscono parte della presente determinazione.

2. La dispensazione della specialità medicinale di cui al comma 1 dovrà essere effettuata dietro presentazione di ricetta medica ripetibile a partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

3. Il confezionamento esterno della suddetta specialità dovrà recare la dicitura «Medicinale soggetto a prescrizione medica» a partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

4. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per la specialità medicinale «Narlisim bambini gocce nasali» soluzione - A.I.C. n. 016062046, dovranno essere apportate alla data di entrata in vigore della presente determinazione per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione di cui ai commi 1 e 3. Pertanto, alla scadenza del termine indicato dal comma 4, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

6. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione è fatto obbligo all'Azienda titolare di A.I.C. della specialità medicinale di cui al comma 1 di riportare, in modo evidente e indelebile (anche con etichetta adesiva) sul confezionamento esterno dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio, la frase indicata nell'allegato III della presente determinazione.

7. Trascorso il termine di cui al comma 6 non potranno più essere dispensate al pubblico le confezioni che non rechino le modifiche, riportate in allegato III, al confezionamento esterno.

La presente determinazione entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

Allegato I: Modifiche da apportare al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

4.3. CONTROINDICAZIONI.

Il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

Allegato II: Modifiche da apportare al Foglio illustrativo.

Il farmaco non può essere assunto dai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Allegato III: Testo da riportare sul confezionamento esterno.

Nuova controindicazione: non somministrare il prodotto nei bambini al di sotto dei 12 anni.

07A06967

DETERMINAZIONE 12 luglio 2007.

Modifica degli stampati e del regime di fornitura del medicinale «Rinovit Paido liquido» e «Rinovit Paido pomata».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 2 aprile 2007 e dell'11 giugno 2007;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 3 aprile 2007 e del 13 giugno 2007;

Vista la propria determinazione che, in data 7 luglio 2007, *Gazzetta Ufficiale* n. 156, ha disposto la modifica degli stampati delle specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico con riferimento alla controindicazione al di sotto dei 12 anni di età;

Tenuto conto che sul confezionamento esterno e nelle informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, della specialità medicinale «Rinovit Paido liquido» g 30 - A.I.C. n. 000872034, «Rinovit Paido pomata» g 8 - A.I.C. n. 000872046 è riportata la dicitura «paido» e pertanto il farmaco può essere somministrato a soggetti al di sotto dei 12 anni;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati ed il regime di fornitura della specialità medicinale:

«Rinovit paido liquido» g 30 - A.I.C. n. 000872034;

«Rinovit paido pomata» g 8 - A.I.C. n. 000872046;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo all'azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale RINOVIT PAIDO LIQUIDO g 30 - A.I.C. n. 000872034, RINOVIT PAIDO POMATA g 8 - A.I.C. n. 000872046, autorizzata con procedura nazionale, di integrare ed adeguare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e

foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato I e II, che costituiscono parte della presente determinazione.

2. La dispensazione della specialità medicinale di cui al comma 1 dovrà essere effettuata dietro presentazione di ricetta medica ripetibile a partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

3. Il confezionamento esterno della suddetta specialità medicinale dovrà recare la dicitura «Medicinale soggetto a prescrizione medica» a partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

4. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per la specialità medicinale «Rinovit Paido liquido» g 30 - A.I.C. n. 000872034 e «Rinovit Paido pomata» g 8 - A.I.C. n. 000872046, dovranno essere apportate alla data di entrata in vigore della presente determinazione per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione di cui ai commi 1 e 3. Pertanto, alla scadenza del termine indicato dal comma 4, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

6. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione è fatto obbligo alla azienda titolare di A.I.C. della specialità medicinale di cui al comma 1 di riportare, in modo evidente e indelebile (anche con etichetta adesiva) sul confezionamento esterno dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio, la frase indicata nell'allegato III della presente determinazione.

7. Trascorso il termine di cui al comma 6 non potranno più essere dispensate al pubblico le confezioni che non rechino le modifiche, riportate in allegato III, al confezionamento esterno.

La presente determinazione entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

Allegato I: modifiche da apportare al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

4.3. CONTROINDICAZIONI.

Il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

Allegato II: modifiche da apportare al foglio illustrativo.

Il farmaco non può essere assunto dai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Allegato III: testo da riportare sul confezionamento esterno.

Nuova controindicazione: non somministrare il prodotto nei bambini al di sotto dei 12 anni.

07A06968

DETERMINAZIONE 12 luglio 2007.

Modifica del regime di fornitura di medicinali contenenti domperidone.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 12 marzo 2007 e del 2 aprile 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 4 aprile 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare la modalità di fornitura delle specialità medicinali contenenti il principio attivo domperidone;

Determina:

Art. 1.

1. La dispensazione delle specialità medicinali a base di domperidone dovrà essere effettuata dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

2. L'etichetta esterna delle confezioni delle suddette specialità medicinali dovrà recare la dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

3. La modifica del regime di fornitura deve avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

07A06969

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Rettifica della determinazione 6 febbraio 2007, relativa alla riclassificazione del medicinale «Brufen». (Determinazione di rettifica n. 556/2007).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione del 6 febbraio 2007, concernente la riclassificazione del medicinale «Brufen», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2007;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

dove è scritto:

confezione:

800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato 20 compresse - A.I.C. n. 022593115/E (in base 10) 0PKLV (in base 32);

leggasi:

confezione:

800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato 20 compresse - A.I.C. n. 022593115 (in base 10), 0PKLV (in base 32).

Roma, 20 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06906

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio A.C.I. di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 2 luglio 2007, dell'ufficio A.C.I. di Salerno.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 2141 del 22 giugno 2007, l'ufficio provinciale A.C.I. di Salerno segnalava che, a causa di un blocco totale dei servizi telematici, gli sportelli del PRA, in data 2 luglio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 4 luglio 2007, prot. 2929/U, preso atto che l'A.C.I., con nota del 2 luglio 2007, prot. 2215, ha confermato l'avvenuta chiusura, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di mancato funzionamento dell'ufficio in tale data.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A06822

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio A.C.I. di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 2 luglio 2007, dell'ufficio A.C.I. di Caserta.

Motivazioni.

Con nota prot. 982 del 3 luglio 2007 l'Ufficio A.C.I. di Caserta segnalava che, a causa di un blocco totale dei servizi telematici, gli sportelli del PRA, in data 2 luglio 2007, non avrebbero aperto al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 3 luglio 2007 n. 40/2007, avendo avuto conferma dal medesimo ufficio del-

l'avvenuta chiusura, con nota del 3 luglio 2007, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A06823

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio A.C.I. di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 2 luglio 2007, dell'ufficio ACI di Napoli.

Motivazioni.

L'Ufficio ACI di Napoli ha segnalato che, a causa di un blocco totale dei servizi telematici, gli sportelli del PRA, in data 2 luglio 2007, non avevano aperto al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 5 luglio 2007 n. 42/2007, avendo avuto conferma dal medesimo ufficio dell'avvenuta chiusura, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Attribuzioni dei direttori delle Direzione regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A06824

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio A.C.I. di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 2 luglio 2007, dell'Ufficio ACI di Benevento.

Motivazioni.

Con nota del 22 giugno 2007 prot. 840/PRA l'Ufficio ACI di Benevento segnalava che, a causa di un blocco totale di tutti i servizi telematici, gli sportelli del PRA, in data 2 luglio 2007, non avrebbero aperto al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 9 luglio 2007 n. 41/2007, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A06825

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 aprile 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Metrotranvia per la città di Bologna. Individuazione di diversa fonte di copertura finanziaria. (Deliberazione n. 16/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che hanno attribuito la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visto in particolare l'art. 1, commi 134 e seguenti, in base al quale le richieste di finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma debbono essere corredate da un piano economico-finanziario da redigere secondo uno schema approvato da questo Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 78, ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera *a)*, il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materie di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta all'allegato 1, nell'ambito dei sistemi urbani, l'intervento «Bologna metropolitana» con un costo di 877,977 Meuro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane» include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana di Bologna»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, definito i contenuti di apposita scheda da sottoporre a questo Comitato a corredo degli approvandi progetti di infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma

esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2006), con la quale questo Comitato ha approvato — con le prescrizioni proposte dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — il progetto preliminare della «Metrotranvia per la città di Bologna», nella versione che include la «variante di tracciato in sede segregata» fino alla fermata Ospedale Maggiore, ed ha assegnato un contributo di euro 3.125.000 per la progettazione definitiva del primo lotto funzionale (Fiera Michelino-Stazione FS) del costo di euro 185.470.756,10, prendendo atto che il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva dichiarato in seduta che la Presidenza stessa avrebbe provveduto a completare la copertura finanziaria di detto 1° lotto funzionale a valere su fondi propri e disponendo quindi al punto 3.3 che in fase di approvazione del progetto definitivo la Presidenza precisasse i capitoli dello stato di previsione della spesa cui imputare il differenziale tra il costo aggiornato del 1° lotto dell'intervento e le disponibilità di cui alla «presa d'atto» della delibera medesima;

Vista la relazione trasmessa con nota 21 dicembre 2006, n. 520, e con la quale il Ministero delle infrastrutture, a seguito di comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la sopravvenuta indisponibilità dei fondi ipotizzati per l'integrazione della copertura del costo del 1° lotto funzionale dell'opera in questione, ha proposto di individuare una diversa fonte di copertura finanziaria, in particolare richiamandosi alle risorse di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, da recuperare a carico di altra opera;

Vista la delibera n. 14/2007 adottata in data odierna, con la quale sono state introdotte «misure di efficientamento della legge obiettivo»;

Considerato che questo Comitato nella citata delibera n. 89/2005 ha disposto che il progetto definitivo rechi il quadro economico aggiornato in relazione alle considerazioni emerse in sede istruttoria sui profili finanziari e che detto progetto definitivo venga corredato da versione aggiornata del piano economico-finanziario, redatto anche nella versione analitica, nonché dalla scheda prevista dalla delibera n. 63/2003, che riporti nel dettaglio la copertura finanziaria disponibile;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Al 1° lotto funzionale dell'intervento «Metrotranvia per la città di Bologna» è assegnato, in via programmatica, per quindici anni un contributo di euro 7.900.000 a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005.

2. Il contributo di cui al punto precedente rappresenta il tetto massimo della contribuzione assentibile al 1° lotto dell'opera a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche.

3. L'assegnazione definitiva del contributo sarà disposta da questo Comitato in sede di approvazione del progetto definitivo del 1° lotto funzionale, che recherà il quadro economico aggiornato del lotto medesimo nonché dell'intera opera nei termini specificati al punto 3.1 della delibera n. 89/2005 e che sarà corredato dalla documentazione di cui al punto 3.2 di detta delibera, del pari riferita all'intera opera.

4. Dell'assegnazione di cui al punto 1 della presente delibera si terrà conto nell'apposito conteggio delle disponibilità, rivenienti da revoche disposte a valere sugli stanziamenti ex art. 13 della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, di cui al punto 2 della delibera n. 14/2007.

Roma, 5 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 6 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 210

07A06964

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Metrotranvia per la città di Bologna. Integrazione della deliberazione n. 16/2007. (Deliberazione n. 32/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visto in particolare l'art. 1, commi 134 e seguenti, in base al quale le richieste di finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma debbono essere corredate da un piano economico-finanziario da redigere secondo uno schema approvato da questo Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 78, ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera *a)*, il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato — ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001 — ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta all'allegato 1, nell'ambito dei sistemi urbani, l'intervento «Bologna metropolitana» con un costo di 877,977 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane» include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana di Bologna»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, definito i contenuti di apposita scheda da sottoporre a questo Comitato a corredo degli approvandi progetti di infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2006), con la quale questo Comitato ha approvato — con le prescrizioni proposte dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — il progetto preliminare della «Metrotranvia per la città di Bologna», nella versione che include la «variante di tracciato in sede segregata» fino alla fermata Ospedale Maggiore, ed ha assegnato un contributo di euro 3.125.000 per la progettazione definitiva del primo lotto funzionale (Fiera Michelino-Stazione FS) del costo di euro 185.470.756,10, prendendo atto che il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva dichiarato in seduta che la Presidenza stessa avrebbe provveduto a completare la copertura finanziaria di detto 1° lotto funzionale a valere su fondi propri;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 14, con la quale sono state introdotte «misure di efficientamento della legge obiettivo»;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 16, con la quale questo Comitato, in relazione alla sopravvenuta indisponibilità dei fondi ipotizzati per l'integrazione della copertura del costo del 1° lotto funzionale dell'opera in questione, ha assegnato a detto lotto, in via programmatica, per quindici anni un contributo di euro 7.900.000 a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, utilizzando cosi parte delle risorse assegnate in precedenza ad altro intervento e revocate nella medesima occasione;

Considerato che, con la citata delibera n. 14/2007, questo Comitato ha mirato ad instaurare un processo di efficientamento nell'attuazione della «legge obiettivo», collocando l'esercizio del potere di revoca di precedenti assegnazioni in un contesto di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse destinate al Programma delle infrastrutture strategiche e richiamandosi alla necessità di imprimere certezza e speditezza nei tempi di realizzazione di dette infrastrutture, in coerenza con la finalità ispiratrice della stessa «legge obiettivo»;

Preso atto che il comune di Bologna, individuato quale soggetto aggiudicatore dell'opera, ha ritenuto di bandire apposita gara per l'affidamento della progettazione definitiva in relazione alla specifica assegnazione disposta a tal fine da questo Comitato con la richiamata delibera n. 89/2005;

Preso atto che il menzionato Comune, dopo il perfezionamento del contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti avvenuto nel maggio 2006, ha predisposto il relativo bando, ma ha potuto procedere alla sua pubblicazione solo dopo che il competente Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dal Comitato promotore di un quesito referendario sul tracciato della metropolitana avverso la pronunzia di inammissibilità del quesito stesso emessa dal «Comitato dei garanti»;

Preso atto che il bando suddetto è stato pubblicato in data 1° giugno 2007 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e in data 8 stesso mese nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto, in considerazione del tempo trascorso, di fissare — in linea con le finalità della delibera n. 14/2007 — il termine per la consegna del progetto definitivo, prevedendo la revoca del contributo assegnato con la delibera n. 16/2007 in caso di mancato rispetto di tale termine;

Rilevato che in base al cronoprogramma aggiornato comunicato dal comune di Bologna il termine può essere individuato nel gennaio 2008;

Su proposta formulata in seduta dal Ministro delle infrastrutture;

Acquisita, del pari in seduta, l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Il soggetto aggiudicatore dovrà consegnare al Ministero delle infrastrutture il progetto definitivo del 1° lotto funzionale dell'intervento «Metrotranvia per la città di Bologna» entro il mese di gennaio 2008.

2. Il progetto definitivo di cui al precedente punto 1 dovrà recare il quadro economico aggiornato del predetto lotto e dell'intera opera, in relazione alle considerazioni emerse in sede istruttoria sui profili finanziari, e riportare il cronoprogramma aggiornato delle fasi di ulteriore progettazione e di realizzazione del citato 1° lotto funzionale, precisando la data di entrata in esercizio del medesimo. Il progetto definitivo in questione dovrà essere corredato da stesura aggiornata del piano economico-finanziario, redatto anche nella forma analitica e riferito del pari all'intera opera, nonché dalla scheda prevista dalla delibera n. 63/2003, che riporti la copertura finanziaria disponibile.

3. In caso di mancato rispetto del termine indicato al punto 1 o di incompleta trasmissione della documentazione specificata al punto 2 questo Comitato procederà a revocare il contributo assegnato, in via programmatica, al 1° lotto funzionale dell'opera con la delibera n. 16/2007. A tal fine il Ministero delle infrastrutture provvederà a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria di questo Comitato circa l'avvenuto rispetto o meno delle disposizioni in questione.

4. Restano confermate le disposizioni di cui alle precedenti delibere adottate sull'argomento.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 211

07A06963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3803
Yen	168,46
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,253
Corona danese	7,4409
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67220
Fiorino ungherese	245,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7568
Nuovo leu romeno	3,1365
Corona svedese	9,1677
Corona slovacca	33,136
Franco svizzero	1,6620
Corona islandese	82,10
Corona norvegese	7,9020
Kuna croata	7,2890
Rublo russo	35,0810
Nuova lira turca	1,7520
Dollaro australiano	1,5676
Dollaro canadese	1,4405
Yuan cinese	10,4544
Dollaro di Hong Kong	10,7946
Rupia indonesiana	12502,07
Won sudcoreano	1262,97
Ringgit malese	4,7068
Dollaro neozelandese	1,7339
Peso filippino	61,837
Dollaro di Singapore	2,0856
Baht tailandese	41,057
Rand sudafricano	9,5100

Cambi del giorno 23 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3821
Yen	167,58
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,192
Corona danese	7,4408
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67155
Fiorino ungherese	245,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7661
Nuovo leu romeno	3,1279
Corona svedese	9,1855
Corona slovacca	33,133
Franco svizzero	1,6633
Corona islandese	82,38
Corona norvegese	7,9120
Kuna croata	7,2889
Rublo russo	35,0930
Nuova lira turca	1,7307
Dollaro australiano	1,5645

Dollaro canadese	1,4436
Yuan cinese	10,4514
Dollaro di Hong Kong	10,8096
Rupia indonesiana	12539,10
Won sudcoreano	1264,97
Ringgit malese	4,7109
Dollaro neozelandese	1,7229
Peso filippino	61,780
Dollaro di Singapore	2,0844
Baht tailandese	40,772
Rand sudafricano	9,4228

Cambi del giorno 24 luglio 2007

Dollaro USA	1,3833
Yen	167,22
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,183
Corona danese	7,4409
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67070
Fiorino ungherese	246,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7605
Nuovo leu romeno	3,1198
Corona svedese	9,1775
Corona slovacca	33,044
Franco svizzero	1,6645
Corona islandese	81,68
Corona norvegese	7,9135
Kuna croata	7,2865
Rublo russo	35,1140
Nuova lira turca	1,7092
Dollaro australiano	1,5631
Dollaro canadese	1,4456
Yuan cinese	10,4612
Dollaro di Hong Kong	10,8187
Rupia indonesiana	12508,49
Won sudcoreano	1264,47
Ringgit malese	4,7053
Dollaro neozelandese	1,7103
Peso filippino	61,972
Dollaro di Singapore	2,0823
Baht tailandese	41,084
Rand sudafricano	9,4350

Cambi del giorno 25 luglio 2007

Dollaro USA	1,3743
Yen	165,55
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,121
Corona danese	7,4410
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66905
Fiorino ungherese	246,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7857
Nuovo leu romeno	3,1283
Corona svedese	9,2103
Corona slovacca	33,188
Franco svizzero	1,6660
Corona islandese	82,20
Corona norvegese	7,9510
Kuna croata	7,2904
Rublo russo	35,0060
Nuova lira turca	1,7100
Dollaro australiano	1,5536
Dollaro canadese	1,4276
Yuan cinese	10,3871
Dollaro di Hong Kong	10,7522
Rupia indonesiana	12513,00
Won sudcoreano	1256,04
Ringgit malese	4,7049
Dollaro neozelandese	1,7072
Peso filippino	61,912
Dollaro di Singapore	2,0740
Baht tailandese	41,195
Rand sudafricano	9,3850

Cambi del giorno 26 luglio 2007

Dollaro USA	1,3722
Yen	164,52
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,124
Corona danese	7,4413
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67080
Fiorino ungherese	249,04
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8060
Nuovo leu romeno	3,1436
Corona svedese	9,2266
Corona slovacca	33,353
Franco svizzero	1,6607
Corona islandese	82,79
Corona norvegese	7,9760
Kuna croata	7,2905
Rublo russo	34,9750
Nuova lira turca	1,7518
Dollaro australiano	1,5561
Dollaro canadese	1,4396
Yuan cinese	10,3814
Dollaro di Hong Kong	10,7372
Rupia indonesiana	12539,16
Won sudcoreano	1260,02
Ringgit malese	4,7190
Dollaro neozelandese	1,7262
Peso filippino	62,174
Dollaro di Singapore	2,0790
Baht tailandese	40,651
Rand sudafricano	9,5685

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 07A07024 a 07A07028

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glexar»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1565 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLEXAR, nella forma e confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 036990012 (in base 10) 138V1W (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 20089 Quinto Dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: glucosamina solfato, sodio cloruro 1884 mg, equivalente a glucosamina solfato mg 1500, sodio cloruro mg 384;

eccipienti: aspartame 2,5 mg; sorbitolo 2023,5 mg; acido citrico 25 mg; macrogol 4000 10 mg; silice colloidale anidra 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrosi primarie e secondarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 036990012 - «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 036990012 - «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06889

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato FG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1566 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLUCOSAMINA SOLFATO FG, nella forma e confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01444240764.

Confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 036989010 (in base 10) 138U2L (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 20089 Quinto Dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: glucosamina solfato, sodio cloruro 1884 mg, equivalente a glucosamina solfato mg 1500, sodio cloruro mg 384;

eccipienti: aspartame 2,5 mg; sorbitolo 2023,5 mg; acido citrico 25 mg; macrogol 4000 10 mg; silice colloidale anidra 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrosi primarie e secondarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 036989010 - «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 036989010 - «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06890

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato IG Farmaceutici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1567 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLUCOSAMINA SOLFATO IG FARMACEUTICI, nella forma e confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 036991014 (in base 10) 138W16 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 20089 Quinto Dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno 48 (tutte le fasi).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: glucosamina solfato, sodio cloruro 1884 mg, equivalente a glucosamina solfato mg 1500, sodio cloruro mg 384.

eccipienti: aspartame 2,5 mg; sorbitolo 2023,5 mg; acido citrico 25 mg; macrogol 4000 10 mg; silice colloidale anidra 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrosi primarie e secondarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 036991014 - «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 036991014 - «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Biologici Italia»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1545 del 17 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biologici Italia Laboratories S.r.l. (codice fiscale n. 01233940467) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano).

Medicinale: RANITIDINA BIOLOGICI ITALIA.

Confezione: A.I.C. n. 036674012 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale, è ora trasferita alla società: Mayne pharma S.r.l. (codice fiscale n. 04953180967) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Ranitidina Mayne Pharma».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06887

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bakam»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1546 del 17 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società De Salute S.r.l. (codice fiscale n. 01155930199) con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Medicinale: BAKAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 033425012 - «800 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite (sospesa);

A.I.C. n. 033425024 - «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale n. 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06888

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Marco Viti»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1544 del 17 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Marco Viti Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 02489250130) con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38 - 36100 Vicenza.

Medicinale: PARACETAMOLO MARCO VITI.

Confezione: A.I.C. n. 030350019 - «500 mg compresse» 20 compresse, è ora trasferita alla Società Cooperativa Italia società cooperativa (codice fiscale n. 00715170155) con sede legale e domicilio fiscale in via del Lavoro, 6-8 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Paracetamolo Coop».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06886

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 475 del 14 maggio 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Winthrop».

Nell'estratto della determinazione n. 475 del 14 maggio 2007 relativa al medicinale per uso umano CETIRIZINA WINTHROP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 2007 - serie generale - n. 119 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

(classificazione ai fini della fornitura) dove è scritto:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica,

leggasi:

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

07A06907

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 533/2007 del 25 giugno 2007 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duosol»

Nell'estratto della determinazione n. 533/2007 del 25 giugno 2007 relativa al medicinale per uso umano DUOSOL pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03 luglio 2007 – serie generale n. 152 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

COMPOSIZIONE:

Principi attivi	Soluzione elettrolitica nel comparto piccolo della sacca 555 ml contengono	Per 1000 ml	Soluzione basica nel comparto grande della sacca 4445 ml contengono	Per 1000 ml
Sodio cloruro	2,34 g	4,21 g	27,47 g	6,18 g
Calcio cloruro diidrato . 2 H_2O	1,10 g	1,98 g	----	----
Magnesio cloruro esaidrato . 6 H_2O	0,51 g	0,91 g	----	----
Glucosio monoidrato pari a Glucosio anidro	5,49 g 5,0 g	9,90 g 9,0 g	----	----
Sodio idrogeno carbonato	-----	------	15,96 g	3,59 g
Elettroliti	[mmol/sacca]	[mmol/l]	[mmol/sacca]	[mmol/l]
Na^+	40,0	72	660	149
Ca^{2+}	7,5	13,5	---	---
Mg^{2+}	2,5	4,5	---	---
$C1^-$	75,0	135	470	106
HCO_3^-	---	---	190	42,8
Osmolarità teorica [mOsm/1]	275		297	

Composizione della soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso dopo la miscelazione:

1000 ml di soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso contengono:

Elettroliti	[mmol/]
Na^+	140
Ca^{2+}	1,5
Mg^{2+}	0,5
$C1^-$	109
HCO_3^-	35,0
Glucosio	5,5 (=^1,0 g)
Osmolarità teorica [mOsm/1]	292
Valore del pH	7,0 – 8,0

Leggasi:

COMPOSIZIONE:

Duosol senza potassio

Principi attivi	**Soluzione elettrolitica nel comparto piccolo della sacca 555 ml contengono**	**Per 1000 ml**	**Soluzione basica nel comparto grande della sacca 4445 ml contengono**	**Per 1000 ml**
Sodio cloruro	2,34 g	4,21 g	27,47 g	6,18 g
Calcio cloruro diidrato . 2 H_2O	1,10 g	1,98 g	----	----
Magnesio cloruro esaidrato . 6 H_2O	0,51 g	0,91 g	----	----
Glucosio monoidrato pari a Glucosio anidro	5,49 g 5,0 g	9,90 g 9,0 g	----	----
Sodio idrogeno carbonato	-----	------	15,96 g	3,59 g
Elettroliti	**[mmol/sacca]**	**[mmol/l]**	**[mmol/sacca]**	**[mmol/l]**
Na^+	40,0	72	660	149
Ca^{2+}	7,5	13,5	---	---
Mg^{2+}	2,5	4,5	---	---
Cl^-	75,0	135	470	106
HCO_3^-	---	---	190	42,8
Osmolarità teorica [mOsm/l]	275		297	

Composizione della soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso dopo la miscelazione:

1000 ml di soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso contengono:

Elettroliti	[mmol/]
Na^+	140
Ca^{2+}	1,5
Mg^{2+}	0,5
Cl^-	109
HCO_3^-	35,0
Glucosio	5,5 (=^1,0 g)
Osmolarità teorica [mOsm/l]	292
Valore del pH	7,0 – 8,0

Duosol con 2 mmol/l di potassio

Principi attivi	Soluzione elettrolitica nel comparto piccolo della sacca		Soluzione al bicarbonato nel comparto grande della sacca	
	555 ml contengono	Per 1000 ml	4445 ml contengono	Per 1000 ml
Sodio cloruro	2,34 g	4,21 g	27,47 g	6,18 g
Potassio cloruro	0,74 g	1,34 g	---	---
Calcio cloruro diidrato · 2 H_2O	1,10 g	1,98 g	---	---
Magnesio cloruro esaidrato · 6 H_2O	0,51 g	0,91 g	---	---
Glucosio monoidrato pari a glucosio anidro	5,49 g 5,0 g	9,.90 g 9,0 g	--- ---	--- ---
Sodio idrogeno carbonato	---	---	15,96 g	3,59 g
Elettroliti:	**[mmol/sacca]**	**[mmol/l]**	**[mmol/sacca]**	**[mmol/l]**
Na^+	40,0	72	660	149
K^+	10,0	18,0	---	---
Ca^{2+}	7,5	13,5	---	---
Mg^{2+}	2,5	4,5	---	---
Cl^-	85	153	470	106
HCO_3^-	---	---	190	42,8
Osmolarità teorica [mOsm/l]	311		297	

Composizione della soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso dopo la miscelazione:

Elettroliti:	[mmol/l]
Na^+	140
K^+	2,0
Ca^{2+}	1,5
Mg^{2+}	0,5
Cl^-	111
HCO_3^-	35,0
Glucosio	5,5 (≙1,0 g)
Osmolarità teorica [mOsm/l]	296

Valore del pH 7,0 – 8,0

Duosol con 4 mmol/l di potassio

Principi attivi	Soluzione elettrolitica nel comparto piccolo della sacca		Soluzione al bicarbonato nel comparto grande della sacca	
	555 ml contengono	Per 1000 ml	4445 ml contengono	Per 1000 ml
Sodio cloruro	2,34 g	4,21 g	27,47 g	6,18 g
Potassio cloruro	1.48 g	2.68 g	---	---
Calcio cloruro diidrato · 2 H_2O	1,10 g	1,98 g	---	---
Magnesio cloruro esaidrato · 6 H_2O	0,51 g	0,91 g	---	---
Glucosio monoidrato pari a glucosio anidro	5,49 g 5,0 g	9,.90 g 9,0 g	--- ---	--- ---
Sodio idrogeno carbonato	---	---	15,96 g	3,59 g
Elettroliti:	**[mmol/sacca]**	**[mmol/l]**	**[mmol/sacca]**	**[mmol/l]**
Na^+	40,0	72	660	149
K^+	20,0	36,0	---	---
Ca^{2+}	7,5	13,5	---	---
Mg^{2+}	2,5	4,5	---	---
Cl^-	95	171	470	106
HCO_3^-	---	---	190	42,8
Osmolarità teorica [mOsm/l]	347		297	

Composizione della soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso dopo la miscelazione:

Elettroliti:	[mmol/l]
Na^+	140
K^+	4,0
Ca^{2+}	1,5
Mg^{2+}	0,5
Cl^-	113
HCO_3^-	35,0
Glucosio	5,5 (≙1,0 g)
Osmolarità teorica [mOsm/l]	300

Valore del pH 7,0 – 8,0

07A06908

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-177) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.